

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate
anno 2016 (articolo 1 commi 611 e 612 L.190/2014) Relazione sui
risultati conseguiti

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli” (documento con il quale – in agosto 2014 – veniva prevista la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000), la Legge di Stabilità per il 2015 (legge n.190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione che possa produrre risultati già entro fine 2015”

Il comma 611 della legge n.190/2014 aveva disposto che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali abbiano dovuto avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge n.190/2014 aveva previsto che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, abbiano definito e approvato, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è stato trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

Anche la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

L'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Sindaco e il piano, verrà approvato con atto di giunta comunale, con successiva presa d'atto del consiglio comunale.

3. Attuazione

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge n.68/2014 di conversione del DL n.16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge n.190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di BALSORANO partecipa al capitale delle seguenti società:

1. SEGEN s.p.a. Società per azioni per una percentuale di partecipazione pari al **18,54 %** che corrisponde ad una quota di partecipazione di € **18.351,22**
2. CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO, Società per azioni - per una percentuale di partecipazione pari a **2,73 %**

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Al fine di una più esaustiva rappresentazione , si precisa che:

il Comune di Balsorano partecipa alla Comunità Montana "Marsica 1" ad oggi Comunità Montana Montagna Marsicana - Provincia: L'Aquila con sede in Via Monte Velino n. 61 - 67051 AVEZZANO (AQ) e ne fanno parte oltre all'Ente stesso i Comuni di: Aielli, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de' Marsi, Massa d'Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, San Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.

essendo tale partecipazione, "forma associativa" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non può essere compresa nell'oggetto di analisi del presente Piano.

A chiarimento e dettaglio degli oneri di spesa e delle entrate per il Comune di Balsorano, si precisa quanto segue, quale riscontro con i dati di bilancio comunale –esercizio finanziario 2015:

Spesa:

L'unico onere che il Comune di Balsorano sostiene, è quello relativo ai servizi offerti dalle società presenti nel Piano di razionalizzazione, come da convenzioni in atto;

Entrate:

Il Comune di Balsorano non ha mai percepito dividendi relativi alla società presenti nel Piano di razionalizzazione.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. SEGEN s.p.a.

SCHEDA PARTECIPATE	
NOME	SEGEN SPA
SEDE LEGALE	Via Roma 1, 67054 Civitella Roveto (Aq)
CAPITALE SOCIALE	€ .99.000
PARTECIPAZIONE POSSEDUTA	18,54%
FORMA GIURIDICA	società per azioni
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipata dal Comune di Balsorano al 18,54 % e partecipata per la restante quota da altri Comuni e da Segen spa

ELENCO SOCI HOLDING Quote nominali % PARTECIPAZIONE

1	COMUNE DI BALSORANO	€	18.351,22	18,54
2	COMUNE DI CAPISTRELLO	€	27.526,83	27,80
3	COMUNE DI CASTELLAFIUME	€	4.829,27	4,88
4	COMUNE DI CIVITA D'ANTINIO	€	4.829,27	4,88
5	COMUNE DI CIVITELLA ROVETO	€	15.936,59	16,10
6	COMUNE DI MORINO	€	7.726,83	7,80
7	COMUNE DI SAN VINCENZO V.R.	€	13.039,02	13,17
8	COMUNE DI SANTE MARIE	€	6.760,97	6,83

TOTALE CAPITALE SOCIALE	99.000	100,00
--------------------------------	---------------	---------------

RELAZIONE

Già con deliberazione C.C.n° 20 del 02.07.2001 si era stabilito di aderire alla trasformazione della partecipata A.CO.S. (Azienda Consortile di Servizi) nella Soc. SEGEN spa

La Soc. SEGEN spa gestisce attualmente il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, frazioni di rifiuto differenziate e suddivise tra quota parte da avviare a recupero (plastica, vetro, carta e cartone, alluminio, olii esausti, rifiuto umido) e quota parte da avviare a smaltimento in discarica.

Con Delibera di C.C. n°18 del 26.07.2014 si è approvata la costituzione e partecipazione a SEGEN HOLDING srl

Con Delibera di C.C.n°19 del 26.07.2014 sono state approvate modifiche allo Statuto SEGEN HOLDING spa

Con Delibera di C.C. n° 20 del 26.07.2014 si è approvato il regolamento comunale per la gestione delle partecipazioni societarie e l'esercizio del controllo analogo.

Con Delibera di C.C. n° 15 del 20.05.2009 è stato approvato il contratto del servizio disciplinante i rapporti tra il comune di Balsorano e la Soc. SEGEN per la gestione di raccolta dei rifiuti,rettificato parzialmente con Delibera di C.C.n° 20 del 31.05.2010;

Per ultimo con deliberazione C.C.n°49 del 28.11.2015 sono stati approvati il regolamento di gruppo e il regolamento per il controllo analogo di Segen Holding srl

Si prevede, pertanto, in termini di relazione "a consuntivo" ed in rapporto ai risultati conseguiti **IL MANTENIMENTO DELLA SUDETTA PARTECIPAZIONE** a fronte della natura del servizio reso, da intendersi essenziale, in quanto rappresenta uno strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente e per lo svolgimento di servizi primari e indispensabili a favore dell'utenza e secondo un percorso condiviso con gli altri Comuni del territorio

2 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO società per azioni -

SCHEDA PARTECIPATE	
NOME	CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO SPA
SEDE LEGALE	Via Caruscino snc Fr Caruscino CAP 67051 AVEZZANO
ANNO SCADENZA	31/12/2050
CAPITALE SOCIALE	€ 26.419.100,00
FORMA GIURIDICA	società di capitale
COMPOSIZIONE SOCIETARIA	Partecipazione del Comune di Balsorano 2,73 % la restante parte quota partecipata da altri 29 Comuni tra i quali il Comune di Avezzano detiene la maggioranza delle quote.

Con delibera C.C.N°43 del 23.11.2001, si approvava lo statuto del Consorzio Acquedottistico Marsicano s.p.a.–
Trasformazione CAM in spa. Con delibera C.C.N° 10 del 04.03.2011 si autorizzava il mantenimento delle attuali partecipazioni ai sensi dell'art.3 commi 27/32 L.n°144 del 24.12.2007(Finanziaria 2007);

RELAZIONE

La società - in conformità a quanto disposto dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m. e i., e dalle vigenti disposizioni della normativa adottata dall'Unione europea, dallo Stato e dalla Regione - ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato disciplinato dalla parte III, sezione III, articoli 141-176, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m. e i., recante il codice dell'ambiente, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, nonché di tutti quei servizi pubblici connessi con la gestione del servizio idrico integrato.

La gestione si riferisce anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.

La società è tenuta, ai sensi di legge, a gestire il servizio idrico integrato di cui al comma 1 nell'ambito della convenzione con l'Autorità competente (A.T.O. Marsicano) ed eventuali attività connesse alla stessa.

La Società ha per oggetto la gestione impianti acquedottistici, costruzione di opere idrauliche (attività non compresa nella legge 46/90); la società opera in continuazione rispetto all'attività del precedente consorzio marsicano e ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Si prevede, pertanto, il mantenimento della partecipazione detta a fronte della natura del servizio reso, essendo la Società un consorzio obbligatorio A.T.O., in quanto rappresenta uno strumento indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali di cui si tratta nella gestione del servizio idrico integrato.

IL SINDACO

Dr Mauro Tordone

COMUNE DI BALSORANO
Prov. L'Aquila

IL SINDACO

VISTO l'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale testualmente dispone:

al comma 611 che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, hanno avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

al comma 612, che “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata;

Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge di stabilità 2008);

CONSIDERATO

Che il Comune di Balsorano è titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

18,54 % delle azioni di SEGEN S.p.A., società per azioni a totale partecipazione pubblica che svolge, mediante affidamento in house, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i Comuni soci;

2,73 % delle azioni di C.A.M. S.p.A., società per azioni a totale partecipazione pubblica che è tenuta, ai sensi di legge, a gestire il servizio idrico integrato di cui al comma 1, nell’ambito della convenzione con l’A.T.O., per i Comuni consorziati;

Acclarato che

quanto alla società **SEGEN S.p.A.**, che:

- la stessa *"assicura all'Ente il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati; e servizi connessi"*;
- trattasi di *"Servizi di interesse economico generale"*;
- Trattasi di attività *"coerente"* con le finalità istituzionali proprie dell'Ente;
- detta attività non si sovrappone con quelle delle altre società partecipate;
- per la menzionata società non ricorre la condizione di cui alla lettera b) del comma 611 della L. 190/2014 (ossia: società "composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti");
- la stessa società (SEGEN S.p.A.) intende confluire in Segen Holding srl

quanto alla società Consorzio Acquedottistico Marsicano (**C.A.M. S.p.A.**), che:

- la stessa *"assicura al Comune lo strategico Servizio Idrico Integrato"*.
- trattasi di *"Servizi di interesse economico generale"*
- trattasi di attività *"coerente"* con le finalità istituzionali proprie dell'Ente;
- detta attività non si sovrappone con quelle delle altre società partecipate;
- per la menzionata società non ricorre la condizione di cui alla lettera b) del comma 611 della L. 190/2014 (ossia: società "composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti");

CONSIDERATO

Che il divieto contenuto nei commi 27-29 dell'articolo 3 della L. n. 244/2007 riguarda le società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi "non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali";

Che entrambe le società partecipate dal Comune di Balsorano svolgono per il medesimo attività essenziali per servizi pubblici di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di gestione del servizio idrico integrato;

Che l'Ente non sarebbe in grado, allo stato attuale, di erogare altrimenti tali servizi assolutamente indispensabili per il perseguimento di fondamentali finalità istituzionali nei confronti dell'utenza;

RITENUTO che, alla luce dei criteri di razionalizzazione di cui all'art. 1, comma 611 della L.n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e delle caratteristiche delle suindicate partecipazioni societarie:

–non risulta necessario provvedere alla razionalizzazione delle suddette partecipazioni societarie mediante operazioni di dismissione;

–risulta necessario prevedere il mantenimento delle stesse, poiché entrambe le società svolgono servizi essenziali per il perseguimento di precipe finalità istituzionali;

ATTESA la propria competenza ai sensi del succitato comma 612, dell'art. 1 della L. n.190/2014;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regione Abruzzo del 20.05.2015 n.100/2015/VSG;

VISTO lo Statuto comunale,

DATO ATTO

Che il Comune di Balsorano è titolare attualmente delle seguenti partecipazioni societarie:

>18,54% delle azioni SEGEN S.p.A.;

>2,73% delle azioni C.A.M. S.p.A.;

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare il piano operativo e le relazioni a consuntivo di mantenimento delle partecipazioni societarie delle azioni della SEGEN S.p.A. e delle azioni di C.A.M. S.p.A., a fronte della natura indispensabile dei servizi pubblici resi dalle stesse società;

2)Alla luce dei criteri di razionalizzazione di cui all'art. 1, comma 611 della L. n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) e delle caratteristiche delle suindicate partecipazioni societarie:

>conferma che non risulta necessario provvedere alla razionalizzazione delle suddette partecipazioni societarie mediante operazioni di dismissione;

>conferma che risulta necessario prevedere il mantenimento delle stesse, poiché entrambe le società svolgono servizi essenziali in favore dell'utenza e per il perseguimento di precipue finalità istituzionali;

> La necessaria conferma della partecipazione nella società succitate non comporta alcuna modifica nell'azione e degli oneri a carico dell'ente

3) DI PUBBLICARE il presente provvedimento unitamente alla relazione con annessi i dati patrimoniali sull'albo pretorio on line e nella sezione"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

4)DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti

5) DI RIFERIRE in merito al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile.

IL SINDACO

Dr Mauro Tordone